

## IL PRESIDENTE

Illustra l'argomento richiamando in particolare i vari punti indicati nelle valutazioni relative al decreto di approvazione n. 126 del 19.04.2005 del Presidente della Regione Veneto e dando lettura alla proposta di deliberazione depositata agli atti del Consiglio Comunale;  
Dichiara, quindi, aperta la discussione sulla proposta di controdeduzioni.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Udita** la relazione e la proposta del Presidente,

### **Premesso:**

- che il Comune di Codognè è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con D.G.R. del Veneto n. 6059 in data 19.10.1987;
- che con deliberazione n. 79 del 14.09.2004 il Consiglio Comunale ha adottato la variante al programma integrato di riqualificazione urbanistica ed edilizia dell'area "ex scuole professionali di Roverbasso" a sensi dell'art. 5 della legge regionale 23/1999;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.12.2004 è stato controdedotto all'unica osservazione presentata a seguito del deposito e della pubblicazione ed è stata approvata la variante;
- che la variante in oggetto è stata trasmessa alla Regione Veneto in data 18.01.2005 con nota prot. n. 570 ed è stata esaminata dal Comitato Valutazione Tecnica Regionale il quale si è espresso con parere n. 23 in data 13.04.2005 le cui considerazioni e conclusioni sono state fatte proprie dal decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 126 del 19.04.2005 come di seguito indicato;
- che con nota ricevuta in data 13.5.2005 prot. n. 5078 la Regione Veneto ha trasmesso il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 126 del 19.04.2005 con cui è stato avvocato e approvato il Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia dell'area "ex scuole professionali di Roverbasso", con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 L.R. 61/85;
- che, in particolare, il Comitato Valutazione Tecnica Regionale ha osservato quanto di seguito riportato:

### **VALUTAZIONI:**

#### **Punto 1 Omissis ...**

#### **Punto 2:**

- *"va rilevata tuttavia una scarsa definizione dal punto di vista progettuale in rapporto alle finalità della legge: il piano infatti, risulta redatto secondo i classici canoni progettuali dello strumento urbanistico attuativo, non dispone cioè di elaborazioni planivolumetriche di dettaglio (profili altimetrici, prospetti, assonometrie, particolari ecc.) necessarie a garantire la pregnanza dell'intervento. In particolare:*
- *non si ritiene corretta urbanisticamente la soluzione di individuare tre distinti lotti nell'ambito residenziale: si provvede pertanto, ai sensi dell'art. 46 della LR 61/85, ad individuare a livello planivolumetrico un unico volume edilizio orientato lungo l'asse est ovest al fine di ottenere un'unica cortina edilizia quale quinta architettonica dell'intero ambito urbanistico. Particolare cura dovrà essere posta, in sede esecutiva, finalizzando la progettazione dei volumi edilizi ad una effettiva qualità architettonica, sia sotto il profilo compositivo sia per quanto riguarda l'uso dei materiali.*

- Anche per la proposta relativa al recupero dell'edificio scolastico a fini commerciali dovrà essere posta particolare cura nella progettazione con l'obiettivo di un'effettiva riqualificazione dell'ambito.
- Le aree per verde e parcheggi risultano in misura superiore ai minimi di legge verificate ai sensi dell'art. 25 della L.R. 61/1985. Non sembra tuttavia essere stata considerata la legge regionale sul commercio, la n. 15/2004. In particolare per quanto riguarda gli standard riferiti alla destinazione prevista.
- L'elaborato stralcio normativo va corretto e integrato con le seguenti proposte di modifica:
  - o art. 3 – va integralmente sostituito dal seguente: “nella zona definita C2 va previsto un corpo edilizio secondo la sagoma planivolumetrica degli elaborati di progetto. La progettazione di tale volume dovrà avvenire in sintonia con la tradizione costruttiva locale”;
  - o art. 4 – alla fine è aggiunto :“e nel rispetto della tradizione costruttiva locale”.
  - o Art. 5 – l'articolo stante l'indeterminatezza della proposta progettuale, va interamente stralciato e sostituito dal seguente :“all'interno della zona definita D3, vanno comunque rispettate le quantità minime di aree e servizi di cui all'art. 16 della L.R. 15/2004”.

In sede di controdeduzioni il Comune:

- potrà meglio definire o rivedere tali proposte nella zona definita C2 a condizione vi siano soluzioni planivolumetriche e tipologiche relazionate al contesto e pregnanti sotto il profilo della qualità urbanistico-edilizia;
- valuti la possibilità di unificare su via Premuda gli accessi all'area per l'intero ambito.

**Punto 3:**

Relativamente agli aspetti legati a quanto previsto dalla legge regionale n. 35/2002 non risulta sia stata espletata la procedura della pianificazione coordinata, con la Provincia di Treviso. E' pur vero che la Provincia di Treviso, risultando parte in causa nell'ambito del beneficio pubblico previsto, ha già espresso il suo consenso all'intervento, oltre modo ribadito dal parere in ordine agli aspetti legati alla viabilità. Tuttavia, in carenza dell'accordo previsto dal comma 3 e seguenti della citata legge regionale si ritiene, ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 61/1985, di subordinare l'intervento all'acquisizione del parere della competente Amministrazione Provinciale.

**Punto 4:** Omisiss ..

**Considerato** che in riferimento a quanto sopra esposto la ditta Nordest Supermercati Srl, in data 08.06.2005 al prot. n. 6161, ha presentato a integrazione, i seguenti elaborati:

- tav. 7a/10 – Planimetria generale – Progetto;
- tav. 7b/10 – Planivolumetrico – Progetto;
- tav. 7c/10 – Particolari – Progetto;
- allegato E – Stralcio Normativo;

**Visto** che gli elaborati sopracitati sono stati redatti secondo le valutazioni della Regione sopra riportate;

**Visto** il parere della Provincia di Treviso in data 15.06.2005 prot. n. 53812 in riferimento alla legge regionale 35/2002;

**Considerato** che ai sensi dell'art.46 L.R. 61/85 il Comune, entro 90 giorni, può far pervenire alla Regione le sue controdeduzioni;

**Ritenuto** di proporre le controdeduzioni a quanto evidenziato nei punti 2) e 3) delle "Valutazioni" del Comitato Valutazione Tecnica Regionale, introducendo e/o integrando le modificazioni proposte dal sopracitato Comitato, come da elaborati soprarichiamati;

**Visto** l'art. 48 della L.R. 23.04.2004 n. 11;

**Visti** gli artt. 45 e 46 della L.R. 61/85;

**Visto** il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

**Visti** gli artt. 23 e 41 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplinanti rispettivamente il "quorum strutturale" e il "quorum funzionale";

**Ritenuta** la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell' art. 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

Con votazione palese espressa per alzata di mano e con voti favorevoli all'unanimità.

### **DELIBERA**

- 1) di controdedurre ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 61/85, alle proposte di modifica del Presidente della Giunta Regionale contenute nel decreto di Giunta Regionale n. 126 sopra citato, così come da Relazione redatta in data 21.06.2005 dal Responsabile del 3° Servizio che viene allegato sub. "A" al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare pertanto le modifiche apportate alla predetta variante quali risultanti dagli elaborati depositati agli atti del comune che di seguito si elencano:
  - tav. 7a/10 – Planimetria generale – Progetto;
  - tav. 7b/10 – Planivolumetrico – Progetto;
  - tav. 7c/10 – Particolari – Progetto;
  - allegato E – Stralcio Normativo;

\*\*\*\*\*

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su proposta del Sindaco Presidente;

Con votazione palese espressa per alzata di mano e con voti favorevoli all'unanimità

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, stante l'urgenza di provvedere.